

D.d.s. 23 marzo 2026 - n. 3699**Procedura per la movimentazione di piante all'interno della zona infestata da *Popillia japonica* con passaporto «Zona infestata - POPIJA»**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio e in particolare l'art. 69 relativo alla tracciabilità;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;
- Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce tra le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi;
- la legge regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 67 «Disposizioni sul servizio fitosanitario regionale»;

Richiamati:

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica Newman* e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 aprile 2024, n. 0154311, recante «Adozione del piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica Newman*»;
- l'Ordinanza n. 11 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 16 dicembre 2025,

pubblicata sulla GU del 10 marzo 2026 S.G. n. 57 «Disposizioni per la tracciabilità delle piante movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata del focolaio di *Popillia japonica Newman* Europhyt-Outbreaks n. 574 gestito con misure di contenimento»;

Considerato che:

- l'area delimitata nella quale sono in vigore le misure fitosanitarie per il contenimento di *Popillia japonica* interessa parte del territorio di Regione Lombardia e che tale area viene aggiornata annualmente con decreto dirigenziale pubblicato sul BURL, sul sito web di Regione Lombardia e sul sito del Servizio fitosanitario Regionale;
- gli operatori professionali registrati ai sensi dell'art. 65 del citato regolamento (UE) 2016/2031 e autorizzati all'emissione del passaporto delle piante, che operano all'interno della zona infestata in contenimento sono tenuti ad applicare le misure fitosanitarie previste dai citati regolamenti e decreti;
- la citata Ordinanza ministeriale 11/2025 prevede:
 - di differenziare le piante movimentate verso l'esterno della zona infestata in contenimento da quelle movimentate per tutto il loro ciclo di vita all'interno della stessa attraverso un rafforzamento del sistema di tracciabilità a garanzia di un più efficace controllo e conseguente miglior gestione del rischio fitosanitario
 - di introdurre, per tali tipologie di piante, l'indicazione «Zona infestata - *Popija*» sul passaporto delle piante accanto al codice di tracciabilità di cui all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/2031;
 - di dare applicazione all'ordinanza stessa da parte dei servizi fitosanitari competenti per i territori interessati

Visto l'allegato A «Procedura per la movimentazione di piante da impianto all'interno della zona infestata da *Popillia japonica* con passaporto «Zona infestata — POPIJA» parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire la piena attuazione dell'Ordinanza ministeriale 11/2025 fornire agli operatori professionali interessati le procedure operative per il territorio regionale di cui all'allegato A sopracitato;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XII/4425 del 26 maggio 2025;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

Recepito le premesse

1. di approvare l'allegato A «Procedura per la movimentazione di piante da impianto all'interno della zona infestata da *Popillia japonica* con passaporto «Zona infestata — POPIJA», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia e sul sito del Servizio fitosanitario Regionale.

La dirigente
Elena Brugna

_____ • _____

Allegato A

PROCEDURA PER LA MOVIMENTAZIONE DI PIANTE DA IMPIANTO ALL'INTERNO DELLA ZONA INFESTATA DA POPILLIA JAPONICA CON PASSAPORTO "Zona infestata – POPIJA"**1. Premessa**

L'area delimitata nella quale sono in vigore le misure fitosanitarie per il contenimento di *Popillia japonica* è in continua estensione e interessa diverse Regioni. Tale area è costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto. All'interno della zona infestata sono presenti numerosi operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 e autorizzati all'emissione del passaporto delle piante i quali sono tenuti, per la movimentazione delle piante con passaporto, ad applicare le misure fitosanitarie stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in particolare dall'allegato VIII, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 e dal Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 aprile 2024, n. 0154311.

Al fine di differenziare le piante movimentate verso l'esterno della zona infestata in contenimento da quelle movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della stessa; rendere più efficace il controllo del materiale vegetale in circolazione; ridurre il rischio fitosanitario, è stata emanata dal Servizio fitosanitario centrale l'ordinanza n. 11 del 17/12/2025 che istituisce il passaporto "Zona infestata – POPIJA" e definisce le procedure per la tracciabilità delle piante movimentate per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente all'interno della zona infestata del focolaio di *Popillia japonica*.

2. Requisiti per poter richiedere il passaporto "Zona infestata – POPIJA"

Possono richiedere il passaporto "Zona infestata – POPIJA" tutti gli operatori professionali che:

- hanno centri aziendali con campi di produzione situati esclusivamente all'interno della zona infestata per *Popillia japonica*;
- sono registrati al RUOP per l'attività "Vivaismo";
- sono autorizzati all'emissione del passaporto delle piante;
- sono in regola con il pagamento dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali (tariffa RUOP);
- hanno un fascicolo aziendale regolarmente costituito e aggiornato con le superfici destinate a vivaio georeferenziate;
- possiedono un sistema di tracciabilità delle piante prodotte, acquistate e cedute a terzi che consenta in ogni momento la rintracciabilità delle piante;
- hanno inoltrato al Servizio fitosanitario la comunicazione annuale, attraverso il portale "caronte", con l'elenco delle piante prodotte;
- attuano le misure fitosanitarie definite dalla normativa vigente per contrastare la diffusione di *Popillia japonica*;
- movimentano le piante acquistate o prodotte esclusivamente all'interno della Zona infestata

3. Modalità di richiesta del passaporto "Zona infestata – POPIJA"

Per richiedere il passaporto "Zona infestata – POPIJA" gli operatori professionali devono inviare al Servizio fitosanitario una comunicazione a mezzo PEC in cui esprimono la volontà di rilasciare il suddetto passaporto secondo il modello sotto riportato in Allegato 1.

La comunicazione deve essere inviata al Servizio fitosanitario almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'emissione del passaporto. Al termine dei 5 giorni, in assenza di riscontro negativo da parte del Servizio fitosanitario, l'operatore professionale è tacitamente autorizzato al rilascio del passaporto "Zona infestata – POPIJA".

4. Movimentazione delle piante con passaporto "Zona infestata – POPIJA"

Per poter movimentare piante con passaporto "Zona infestata – POPIJA" gli operatori professionali devono:

- essere in regola con i requisiti stabiliti al precedente punto 2;
- aver comunicato al Servizio fitosanitario la volontà di emettere il passaporto "Zona infestata – POPIJA" secondo le indicazioni definite al precedente punto 3;
- avere un sistema di tracciabilità che garantisca la verifica da parte del servizio fitosanitario di tutte le piante acquistate e cedute con passaporto "Zona infestata – POPIJA";
- riportare sui registri di tracciabilità, oltre ai dati dell'operatore professionale che riceve le piante anche il Comune di destinazione delle piante;
- aver condotto delle ispezioni visive durante il periodo di volo degli adulti, da inizio giugno a fine agosto, per rilevare la presenza di *Popillia japonica* e, nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di adulti di *Popillia japonica*, aver effettuato dei trattamenti contro gli adulti con insetticidi registrati per *Popillia japonica* o, in generali su coleotteri;
- tenere tracciabilità dei controlli visivi e dei trattamenti eseguiti;
I trattamenti contro gli adulti devono essere effettuati nel rispetto dei tempi di carenza previsti in etichetta e devono essere registrati nell'apposito registro i trattamenti;
- emettere il passaporto "Zona infestata – POPIJA" su ogni singola unità di vendita;
Il passaporto va compilato in ogni sua parte riportando accanto al codice di tracciabilità la dicitura «Zona infestata — POPIJA» e non potrà essere sostituito con il passaporto ordinario;
- informare gli operatori professionali che ricevono le piante con passaporto "Zona infestata – POPIJA" che tali piante non possono essere movimentate fuori dalla zona infestata per *Popillia japonica* e che il passaporto "Zona infestata – POPIJA" non può essere sostituito con un passaporto ordinario o con un passaporto ZP senza la dicitura "Zona infestata – POPIJA".

Gli operatori professionali autorizzati a emettere passaporto "Zona infestata – POPIJA" nel caso in cui ricevono piante con passaporto ordinario o ZP devono sostituirlo immediatamente con il Passaporto "Zona infestata – POPIJA" da applicare su ogni singola unità di vendita e devono conservare i dati del passaporto sostituito per almeno 3 anni.

Casi particolari:

Un operatore professionale autorizzato all'emissione passaporto "Zona infestata – POPIJA" può continuare ad emettere il passaporto ordinario o ZP esclusivamente per le produzioni in vaso prodotte sotto protezione fisica totale.

Tali produzioni devono essere dichiarate nella comunicazione annuale inviata al Servizio fitosanitario e devono essere rispettati gli adempimenti stabiliti all'articolo 6 paragrafo 2 del decreto ministeriale n. 0333987 del 27/07/2022.

Allegato 1

Richiesta emissione passaporto “Zona infestata – POPIJA”

Il sottoscritto (cognome e nome) _____, legale rappresentante della ditta (Ragione sociale) _____, registrata al RUOP con il codice _____ e autorizzata all’emissione del passaporto delle piante, comunica la volontà di movimentare piante con passaporto “Zona infestata – POPIJA”;

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

dichiara:

- di avere il centro aziendale con campi di produzione situati esclusivamente all’interno della zona infestata per *Popillia japonica*;
- di essere in regola con il pagamento dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali (tariffa RUOP);
- di avere un fascicolo aziendale regolarmente costituito e aggiornato con le superfici destinate a vivaio georeferenziate;
- di disporre di un sistema di tracciabilità delle piante prodotte, acquistate e cedute a terzi che consenta in ogni momento la rintracciabilità delle piante;
- di aver inoltrato al Servizio fitosanitario entro il 30 aprile, attraverso il portale “caronte”, la comunicazione annuale con l’elenco delle piante prodotte;
- di attuare tutte le misure fitosanitarie definite dalla normativa vigente per contrastare la diffusione di *Popillia japonica*;
- di movimentare le piante (prese in carico o cedute) esclusivamente all’interno della Zona infestata

Si impegna a rispettare le disposizioni riportate nella procedura per la movimentazione di piante da impianto all’interno della zona infestata da *Popillia japonica* con passaporto “Zona infestata — POPIJA”

Data, _____

Firma

Si allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità